



COMUNE DI CHIAVENNA

**PIAO 2024/2026 – SOTTOSEZIONE
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
ALLEGATO PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI
PERSONALE 2024/2026**

**Ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
e del D.M. 17.03.2020**

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 1.2. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI 1.3 LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2. LA VERIFICA DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE

2.1 INESISTENZA DI CAUSE CHE COMPORTANO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE 2.2 LE NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.L. 34/2019 E DAL D.M. ATTUATIVO 17.03.2020
2.3 LA POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (C.D. TURNOVER)
2.4 LE PROCEDURE DI MOBILITA' 2.4.1 MOBILITÀ OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE IN DISPONIBILITÀ 2.4.2 MOBILITÀ "VOLONTARIA" PROPEDEUTICA AI CONCORSI 2.4.3 MOBILITÀ OBBLIGATORIA PER RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI 2.5 LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (FLESSIBILI)

3. LE PREVISIONI DEL PIANO

3.1 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 3.2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 3.3 LE PROGRESSIONI VERTICALI 3.4 LA TRASFORMAZIONE DI POSTI A TEMPO PARZIALE

4. LA DOTAZIONE ORGANICA INTESA COME SPESA POTENZIALE MASSIMA IMPOSTA DAL VINCOLO ESTERNO E LA CONSISTENZA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO

4.1 TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 01/01/2024
4.2 SUDDIVISIONE PER AREE E SERVIZI

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai suddetti principi, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

Il principale riferimento normativo nella materia è l'art. 6 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, che dispone fra l'altro quanto segue:

- 1) le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le seguenti finalità:
 - a. accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - b. razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c. realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
- 2) gli obiettivi di cui al punto precedente sono perseguiti adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- 3) allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter (al momento non ancora emanate);
- 4) qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 (eccedenze di personale e mobilità collettiva). Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 (assunzioni obbligatorie). Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- 5) In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- 6) il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina degli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- 7) Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

L'art. 33 dello stesso D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 50, comma 1, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, dispone fra l'altro che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale dell'eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

L'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

A sua volta, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 24.06.2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

1.2 LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI

Per gli enti locali la materia è disciplinata anche dal c.d. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000) che dispone:

- “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari” (art. 89 comma 5);
- “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze” (art. 91 commi 1 e 2).

1.3 LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Con il Decreto 08.05.2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella G.U. 27.07.2018, n. 173 in applicazione dell’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017.

Le linee guida citate dispongono che il piano triennale dei fabbisogni:

- sia coerente con gli strumenti di programmazione generale dell’Ente e debba svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento;
- debba svilupparsi in prospettiva triennale e sia adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- sia orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Le stesse dispongono che, per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte.

Inoltre l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell’ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all’attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

2. LA VERIFICA DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE

2.1 INESISTENZA DI CAUSE CHE COMPORTANO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE

Ai fini della predisposizione del programma triennale del fabbisogno, occorre preliminarmente verificare se, con riferimento al triennio 2023-2025, l'ente incorra in qualche causa che, ai sensi della vigente normativa, comportano il divieto di assunzione di personale.

L'analisi delle casistiche contemplate nei provvedimenti che riguardano tale materia porta ai seguenti esiti:

CASISTICA	SANZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO	SITUAZIONE DEL COMUNE DI CHIAVENNA
Piano triennale dei fabbisogni del personale.	Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni "non possono assumere nuovo personale" (art. 6, c. 2 e c. 6, D.lgs. n. 165/2001, come sostituiti dall'art. 4, comma 1, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).	Assorbito nella presente Sottosezione del PIAO 2024/2026
Eventuale rimodulazione della dotazione organica.	Le PA che non provvedono, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ad indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati "non possono assumere nuovo personale" (art. 6, c. 3 e c. 6, D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).	Nel presente provvedimento è indicata la consistenza della dotazione organica ed è verificata la necessità di una sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati in applicazione delle linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del D.lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 4, comma 3 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere" (art. 33, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183).	Con la presente delibera di Giunta di approvazione del Piao si dà atto dell'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.

<p>Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali</p>	<p>In caso di mancato conseguimento del saldo, è disposto il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015).</p>	<p>Il Comune ha conseguito un saldo positivo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2022, come risulta dal rendiconto approvato con delibera C.C. n. 11/2023</p>
--	---	--

CASISTICA	SANZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO	SITUAZIONE DEL COMUNE DI CHIAVENNA
<p>Adozione di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne</p>	<p>La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 come richiamato dall'art. 48 comma 1, del D.lgs. n. 198/2006).</p>	<p>Con deliberazione G.C. n. 7/2022 è stato approvato il piano per il triennio 2022/2024.</p>
<p>Adozione di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance"</p>	<p>La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati" (quinto comma dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009).</p> <p>L'art. 6 commi da 1 a 4 del DL. n. 80/2021 convertito nella L.N. 113/2021 ha introdotto nell'ordinamento giuridico il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) che assorbe una serie di strumenti di programmazione previsti dalla normativa precedente, fra i quali il Piano della Performance. Sezione 2 - Sottosezione 2.1: non obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.</p>	<p>Si rinvia alla Sottosezione 2.2 : "PERFORMANCE"</p>
<p>Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013</p>	<p>Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. (art. 1, comma 557 e 557 -ter, della L.296/2006).</p>	<p>Il Comune rispetta nel presente documento programmatico l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ammontante ad € 1.684.173,06</p>

Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo fino all'adempimento da parte degli enti. (art. 9, c. 1-quinquies, del D.L. 24/06/2016, n. 113, come convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)	Il Comune ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2024/2026 con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2023 il rendiconto di gestione 2022 con deliberazione C.C. n. 11/2023 e il Bilancio consolidato 2022 con delibera C.C. n. 23/2023, ed a trasmettere i suddetti documenti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Analoghe verifiche saranno effettuate per i prossimi anni.
Mancata certificazione di un credito	Divieto di assunzione di personale per la durata dell'inadempimento (art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 185/2008).	L'ente non ha violato le disposizioni in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di certificare, su istanza del creditore, le somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Gli enti in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto devono sottoporre le assunzioni di personale al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno, (art. 243, comma 1, del D.lgs. 267/2000).	Questo Comune non si trova in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto

2.2 LE NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.L. 34/2019 E DAL D.M. ATTUATIVO 17.03.2020

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso digraduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...);

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Verifica situazione dell'Ente

Si procede alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente.

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2022	€ 1.497.704,63	
<hr/>		
Media entrate netto FCDE	€ 6.143.615,21	= 24,38%

LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti**
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) avendo alla data del 31/12/2023 un numero di abitanti pari ad € 7.321

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
A	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
B	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
C	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
E	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
F	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
G	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
H	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
I	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,38%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 Comuni virtuosi

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente :

(Media entrate dei consuntivi dell'ultimo triennio al netto FCDE * 26,90 percentuale tabella 1) – Spese di personale ultimo consuntivo approvato = € 6.143.615,21 (media entrate al netto FCDE) x 26,90 – 1.497.704,63 (spesa personale 2022 al netto decurtazioni rimborso segreteria convenzionata, incentivi tecnici e rinnovi contrattuali 2022) = € 154.927,86

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli anni 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

spesa del personale registrata nel 2018 € 1.518.045,37 * 26% = € 394.691,80 anno 2024

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

- l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico.

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 154.927,86

NUOVO LIMITE PER L'ANNO DI COMPETENZA (“sino ad una spesa complessiva”): spesa di personale dell'ultimo rendiconto + maggiore spesa consentita dal valore soglia di Tabella 2)

Spesa personale ultimo rendiconto: Euro 1.497.704,63

Importo per assunzioni a tempo indeterminato “in più” concesso dal DM: Euro 154.927,86

Totale obiettivo spesa per l'anno di competenza: Euro 1.652.632,49

2.3 LA POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (c.d. *TURNOVER*) E RESTI ASSUNZIONALI.

L'introduzione del nuovo principio della sostenibilità finanziaria ad opera delle disposizioni vigenti dal 20 aprile 2020 ha determinato il superamento della normativa (peraltro non espressamente abrogata) che viene richiamata dal D.M. solo a favore di Comuni che si collocano fra gli Enti a bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (“virtuosi”) registrando un rapporto inferiore al valore soglia indicato nella Tab. 1 – In questo caso i Comuni , entro l'anno 2025, possono utilizzare le capacità

assunzionali residue relative al quinquennio 2015/2019 per incrementare la spesa di personale superando le percentuali annue indicate dalla normativa, mantenendo comunque il rapporto di incidenza entro il limite del valore soglia di riferimento.

Il Comune di Chiavenna dispone di una capacità assunzionale residua maturata nel quinquennio 2015 - 2019 di euro 75.906,54.

2.4 LE PROCEDURE DI MOBILITA'

Il vigente ordinamento prevede diverse procedure di mobilità:

2.4.1 MOBILITÀ OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE IN DISPONIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, prima di procedere con i concorsi, le amministrazioni sono tenute a comunicare ai soggetti ai servizi per il lavoro (in Lombardia presso l'ufficio regionale competente) e il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. La mancata comunicazione, comporta la nullità dell'assunzione eventualmente effettuata.

2.4.2 MOBILITÀ "VOLONTARIA" PROPEDEUTICA AI CONCORSI

Con la legge n. 56/2019 è stato previsto che le assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001.

Si demanda pertanto la scelta di avvalersi della predetta facoltà ai competenti Responsabili di Area/Servizio.

2.4.3 MOBILITÀ OBBLIGATORIA PER RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI

Tale tipologia è disciplinata dall'articolo 30, comma 2, del D.lgs 165/2001:

"Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede".

Questo tipo di mobilità è da connettere direttamente alle esigenze di programmazione e non è finalizzata all'acquisizione di personale, quanto piuttosto alla razionalizzazione della distribuzione del personale in una stessa amministrazione o tra più amministrazioni.

2.5 LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (FLESSIBILI)

L'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dagli artt. 3, comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 16, comma 1-quater del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009 (mentre per gli enti non in regola la limitazione è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009).

Non si calcola nel tetto della spesa del personale flessibile quella connessa alle assunzioni disciplinate dall'articolo 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Il Comune di Chiavenna, come indicato al punto 2.2. è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, per cui la spesa prevista per il lavoro flessibile non deve superare, in ciascun esercizio, euro 48.494,68 (spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009).

Con delibera G.C. n. 48 del 3/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si sono inserite nel Regolamento uffici e servizi delle disposizioni volte ad adattare alla realtà organizzativa dell'ente i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, per salvaguardare le particolari esigenze operative di questo ente, secondo gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile.

In particolare con il presente atto, come precisato al successivo punto 3.2, si rende necessario, nell'ambito della autonomia garantita dalla Costituzione agli Enti Locali, ridefinire il limite di spesa compatibile con le esigenze di servizio, per far fronte ad esigenze indilazionabili per quanto riguarda il servizio asilo nido e quello manutentivo per le seguenti situazioni previste dalla norma regolamentare:

- assenze di dipendente in congedo di maternità;
- assenze di dipendenti per malattia a fronte di certificati medici per periodi complessivamente superiori a 90 gg;
- sostituzione di personale cessato dal servizio, nelle more della relativa copertura.

3. LE PREVISIONI DEL PIANO

3.1 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per il triennio 2024-2026, stante la verifica della congruità del programma rispetto ai nuovi parametri, dei predetti vincoli in materia di assunzioni e delle stringenti esigenze di bilancio, si prevedono le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

ANNO 2024

- conclusione della procedura di assunzione di n. 2 operai da classificare nell'Area degli Operatori Esperti - ex categoria B - in sostituzione di 2 dipendenti che sono cessati dal servizio nel corso del

- 2023 (invarianza di spesa) - già avviata in forza di determinazione n. 186/2023 (bando di concorso) e autorizzata con delibera di Giunta di approvazione del PIAO 2023/2025;
- conclusione della procedura di mobilità facoltativa per l'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo – ex categoria C (area demografica) in sostituzione del dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari con profilo di "Specialista nei servizi di competenza statale e nei servizi alle imprese - coordinatore dei servizi di riferimento" (dipendente che cesserà dal servizio per pensionamento e il cui profilo verrà pertanto eliminato dalla dotazione organica e dall'organigramma dell'ente, anche in considerazione della figura di responsabile dell'Area Amministrativa/Vicesegretario introdotta nel 2020 che ha assunto la direzione dell'intera struttura) e già autorizzata con delibera di giunta n. 87/2023 di modifica del piano triennale di fabbisogno del personale 2023/2025 (*assunzione di 1 Istruttore (ex cat. C) in sostituzione del dipendente che cesserà dal servizio in data 30.11.2023 (dipendente che, seppur inquadrato in ex Categoria D, si ritiene con il presente provvedimento di sostituire comunque con un profilo professionale da inquadrare nell'Area degli Istruttori) mediante avvio di procedura di mobilità volontaria e/o attingimento di graduatorie anche di altri enti e/o tramite procedura concorsuale. (previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.lgs 165/2001) e approvata con determinazione n. 185/2023. (invarianza di spesa).*)
 - avvio delle procedure di assunzione per n. 1 posto part-time ore 19/settimanali appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 (invarianza di spesa trattandosi di sostituzione obbligatoria dipendente cessato dal servizio a novembre 2023).

Eventuali ulteriori assunzioni potranno essere programmate a seguito di eventuali ulteriori cessazioni attualmente non preventivabili e/o della ridefinizione della capacità assunzionale dell'ente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2023.

ANNI 2025 - 2026

Assunzioni a seguito di eventuali ulteriori cessazioni attualmente non preventivabili e/o della ridefinizione della capacità assunzionale dell'ente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione.

Eventuale prosecuzione delle procedure assunzionali indette, come sopra indicato.

3.2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Per quanto concerne le assunzioni di personale a tempo determinato, il limite di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, è quantificato per il Comune di Chiavenna in euro 48.804,20. Vengono previste e autorizzate assunzioni a tempo determinato qualora sussistano le condizioni ex art. 36, comma 2, del TUpi, per far fronte ad esigenze indilazionabili per quanto riguarda i servizi e le funzioni fondamentali dovute a:

- ✎ assenze di dipendente in congedo di maternità;
- ✎ assenze di dipendenti per malattia a fronte di certificati medici per periodi complessivamente superiori a 90 gg;
- ✎ assenze di dipendenti per aspettativa con diritto alla conservazione del posto superiori a 60 gg;
- ✎ sostituzione di personale cessato dal servizio, nelle more della relativa copertura.

Novità assunzionali decreto legge 152/2021

Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha introdotto

alcune previsioni volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 31-bis e il comma 18-bis dell'articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.

* L'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.

Con Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4 del 18.01.2022 - prot. 8432 – sono state stabilite le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. La norma stabilisce inoltre che tali assunzioni non sono soggette più ad autorizzazione. Infatti, lo stesso comma 18-bis sottopone a verifica preventiva da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento solo l'ammissibilità delle ulteriori spese di personale a carico del PNRR, diverse da quelle inserite nei quadri economici.

* Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, il comma 1 dell'articolo 31-bis, introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità.

Sotto il profilo ordinamentale, si specifica che il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026.

Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato. In particolare si stabilisce che:

a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);

b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;

c) infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013). Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1 annessa al decreto.

Per la fascia demografica relativa al Comune di Chiavenna (5.000-9.999 abitanti) la spesa aggiuntiva riconoscibile va riferita all'1,6% del rapporto sopra descritto.

Calcolo della spesa ammissibile € 98.297,84

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il personale in questione può essere reclutato anche con le modalità definite dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, mediante selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli stessi.

Infine, sempre sotto il profilo del regime derogatorio, il comma 4 chiarisce che le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

ANNI 2024

- eventuale assunzione di personale a tempo determinato per attuazione di interventi PNRR ancora da definirsi;

ANNI 2025 – 2026

- eventuale assunzione di personale a tempo determinato per attuazione di interventi PNRR ancora da definirsi;

3.3 LE PROGRESSIONI VERTICALI

Si dà atto che sulla base della programmazione di cui al presente documento, nel triennio 2024/2026, in questo ente non si prevedono procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

3.4 LA TRASFORMAZIONE DI POSTI A TEMPO PARZIALE

Data la situazione dell'organico e l'esigenza di offrire adeguati servizi alla cittadinanza non si individuano nella presente programmazione posti aggiuntivi da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale.

Si impartisce pertanto, quale atto di indirizzo ai competenti responsabile d'area di non assentire, per il corrente triennio, trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a parziale; bensì detti responsabili considerino, ricorrendone i presupposti sotto l'aspetto del minor carico di lavoro, tale opportunità - nel rispetto dell'equivalenza delle mansioni - per il supporto ad altri uffici che si trovano in carenza di personale o gravati di nuove incombenze.

4. LA DOTAZIONE ORGANICA INTESA COME SPESA POTENZIALE MASSIMA IMPOSTA DAL VINCOLO ESTERNO E LA CONSISTENZA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO.

La dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, comma 562, della L. n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è pari a euro 1.684.173,06 (media spesa per il personale triennio 2011-2013).

Si riportano di seguito l'organigramma dell'ente, la consistenza dei dipendenti in servizio al 01/01/2024 nonché la previsione di piano.

4.1 TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 01/01/2024

<u>AREA</u> <u>(EX CATEGORIA)</u>	<u>DIPENDENTI IN SERVIZIO</u>	<u>DI CUI TEMPO PARZ.</u>
Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex D)	9	0
Area degli Istruttori (ex C)	18	3
Area degli Operatori esperti (ex B)	7	2
Area degli Operatori (ex A)	1	0
TOTALE	35	5

4.2 SUDDIVISIONE PER AREE E SERVIZI E PREVISIONE DI PIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Posizione organizzativa: la responsabilità dell'area è stata conferita al dipendente che ricopre il posto di funzionario direttivo amministrativo con decreto sindacale

SERVIZIO n. 1: PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, CULTURA E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

SERVIZIO N. 2: DEMOGRAFICO

SERVIZIO N. 3: ASILO NIDO

SERVIZIO N. 4: SCUOLA MATERNA

segue AREA AMMINISTRATIVA

PROFILO PROFESSIONALE	AREA CONTRATTUALE	DIPENDENTI IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PREVISTE	DI CUI A TEMPO PARZIALE	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Vicesegretario funzionario direttivo amministrativo, responsabile di area	E.Q	1	0	0	1,2,3,4
Specialista in gestione del personale, nella comunicazione e nei servizi alla persona – coordinatore dei servizi di riferimento	FUNZIONARIO	1	0	0	1,3 e 4
Istruttore Amministrativo	ISTRUTTORE	0	1*	0	1
Istruttore amministrativo	ISTRUTTORE	2	0	1 (83,33%)	1
Specialista nei servizi di competenza statale e nei servizi alle imprese - coordinatore dei servizi di riferimento	FUNZIONARIO	1 ^	0	0	2
Istruttore amministrativo	ISTRUTTORE	2	0	0	2
Educatore asilo nido	ISTRUTTORE	1	0	0	3
Lavoratore cucina e pulizie	OPERATORE ESPERTO	2	0	2 (uno al 55,56% e uno al 83,33%)	4
TOTALI		10	1	3	

* 1 assunzione in corso di perfezionamento tramite trasferimento per mobilità ai sensi dell'art. 30 del testo vigente del D.Lgs.165/2001 (cfr 3.1 del presente piano).

^ in corso di cessazione per pensionamento al 31.01.2024 e conseguente eliminazione profilo.

AREA FINANZIARIA – INFORMATICA

Posizione organizzativa: la responsabilità dell'area è stata conferita al dipendente che ricopre il posto di funzionario direttivo contabile con decreto sindacale.

SERVIZIO n. 1: CONTABILITA' E RETRIBUZIONI

SERVIZIO n. 2: TRIBUTI, INFORMATICA, TELEMATICA, PATRIMONIO E DEMANIO

PROFILO PROFESSIONALE	AREA CONTRATTUALE	DIPENDENTI IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PREVISTE	DI CUI TEMPO PARZ.	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Funzionario direttivo contabile, responsabile di area.	E.Q.	1	0	0	1 e 2
Specialista contabile, in tributi e nei servizi informatici e telematici	FUNZIONARIO	1	0	0	1 e 2
Ragioniere	ISTRUTTORE	2	0	1 (70%)	1
Geometra	ISTRUTTORE	1	0	0	2
Totali		5	0	1	

AREA SICUREZZA

Posizione organizzativa: la responsabilità dell'area è stata conferita al dipendente che ricopre il posto di Funzionario direttivo amministrativo, responsabile d'area e Comandante della Polizia Locale con decreto sindacale.

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DIPENDENTI IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PREVISTE	DI CUI TEMPO PARZ.
Funzionario direttivo amministrativo, responsabile d'area e comandante della Polizia Locale	E.Q.	1	0	0
Specialista di vigilanza	FUNZIONARIO	1	0	0
Agente di polizia locale	ISTRUTTORE	5	0	0
Totali		7	0	0

AREA TECNICA URBANISTICA EDILIZIA

Posizione organizzativa: la responsabilità dell'area è stata conferita al dipendente che ricopre il posto di Funzionario direttivo tecnico responsabile d'area con decreto sindacale.

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DIPENDENTI IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PREVISTE	DI CUI TEMPO PARZ.
Funzionario direttivo tecnico, responsabile di area.	E.Q.	1		0
Geometra	ISTRUTTORE	1		0
Totali		2	0	0

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Posizione organizzativa: la responsabilità dell'area è stata conferita al dipendente che ricopre il posto di Funzionario direttivo tecnico responsabile d'area con decreto sindacale.

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DIPENDENTI IN SERVIZIO	ASSUNZIONI PREVISTE	DI CUI TEMPO PARZ.
Funzionario direttivo tecnico, responsabile di area.	FUNZIONARIO	1		0
Geometra/Istruttore tecnico	ISTRUTTORE	2		0
Istruttore amministrativo	ISTRUTTORE	1		1 (83,33%)
Istruttore tecnico coordinatore squadra operai	ISTRUTTORE	1		0
Muratore specializzato e conduttore veicoli	OPERATORE ESPERTO	1		0
Elettricista specializzato e conduttore veicoli	OPERATORE ESPERTO	1		0
Muratore specializzato, necroforo e conduttore automezzi	OPERATORE ESPERTO	1		0
Conduttore macchine operatrici e operaio	OPERATORE ESPERTO	1		0
Operaio generico	OPERATORE ESPERTO	1		0
Operatore esperto tecnico/manutentivo	OPERATORE ESPERTO		2**	
Operaio generico	OPERATORE	1		0
Operatore appartenente alle categorie protette	Area degli operatori (ex cat. A)		1***	1 (50%+1)
Totali		11	3	1

** conclusione della procedura di assunzione già avviata (cfr 3.1 del presente piano).

*** assunzioni previste dalla presente programmazione derivante da una cessazione fine anno 2023 (cfr 3.1 del presente piano).